

## **Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

### **DISEGNO DI LEGGE Presentato il 30 agosto 2006**

#### **I punti salienti della presentazione del Ministro dell'interno AMATO**

di Dario Massimo

Nella sua presentazione, il Ministro Amato parte dal concetto di CITTADINANZA , intesa come “il rapporto fondamentale che si instaura tra lo Stato e i singoli individui” per sottolineare come non si possa non tener conto di una realtà radicalmente mutata: L'Italia, da paese di emigrazione, è divenuta Paese di immigrazione. A fronte di questa considerazione non si può non guardare alla legge in vigore ( 5 febbraio 1991, n. 91) che introdusse norme più severe e restrittive rispetto a quella precedente datata 1912, nell'applicazione dello *ius soli*.

**Destinatari:** stranieri nati o residenti in Italia in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge per il conseguimento della cittadinanza italiana. Inoltre, considerando le diverse situazioni che contraddistinguono la presenza di stranieri nel nostro Paese, i minori che si ricongiungono ai familiari in età infantile o adolescenziale e gli adulti.

**Obiettivo:** semplificare le condizioni e i requisiti per l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri nati sul territorio nazionale o giunti in età minore e per la concessione della cittadinanza stessa agli stranieri extracomunitari maggiorenni residenti nel nostro Paese.

**Disposizioni :** si ritiene opportuno determinare in 5 anni il periodo temporale minimo richiesto per le varie fattispecie acquisitive della cittadinanza, in linea con le direttive europee (2003/109/CE) di istituzione del **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**.

Fino ad oggi due principi base:

- *Ius sanguinis*: acquista la cittadinanza italiana colui che nasce da genitore italiano.
- *Ius soli*: acquista la cittadinanza colui che nasce in territorio italiano da genitori ignoti, apolidi, o se la legge dello stato di origine dei genitori non gli consente di acquisire la loro cittadinanza.

Lo straniero nato in Italia può divenire cittadino italiano se abbia risieduto legalmente e ininterrottamente sino ai 18 anni e, entro un anno, dichiarare di voler acquisire la cittadinanza. Inoltre: acquisto della cittadinanza per concessione. Valutazione discrezionale. Stranieri non appartenenti alla UE debbono risiedere in Italia da almeno 10 anni. Per cittadini UE agevolazioni temporali.

Si tratta del periodo più lungo richiesto rispetto agli altri stati europei con i dati che scaturiscono da un esame della legislazione comparata.

La nuova legge risponde alla necessità di rispettare lo spirito democratico ed egualitario contenuto nel preambolo dell'ATTO UNICO EUROPEO, evitando di preconstituire posizioni di vantaggio dei cittadini comunitari rispetto a quelli di Paesi Terzi e, proponendo modifiche riconducibili ad un unico denominatore comune, favorisca l'attuazione di politiche di integrazione armonizzando la legislazione con quella degli stati membri dell'UE.

**Le cifre:** sono quasi 3 milioni gli stranieri soggiornanti in Italia (4,8% della popolazione e circa il 30 % risiede in Italia da oltre 5 anni.

Viene fortemente auspicato il rinnovamento del concetto di cittadinanza che superi le radicate concezioni di stampo etnico-territoriale per dare vita ad un'idea di cittadinanza „aperta“ di stampo socio-culturale connessa all'effettivo inserimento economico del soggetto. (Si richiama, in proposito alla Convenzione europea sulla cittadinanza sottoscritta dall'Italia a Strasburgo nel 1997 in attesa di ratifica).

Diversamente dalla direttiva europea sul soggiorno per lungo periodo si ritiene opportuno riferire e collegare tale periodo alla residenza legale e continuativa (regolare permesso di soggiorno più iscrizione anagrafica e requisiti reddituali) ai fini del conseguimento del nuovo status.

### **Le modifiche:**

Art.1: le modifiche riguardano principalmente lo *jus soli*. Si intende valorizzare la nascita dello straniero in Italia e nel contempo scongiurare afflussi indiscriminati di stranieri col miraggio solo di far acquisire la cittadinanza ai figli. Il principio dello *jus soli* viene temperato col requisito della presenza regolare collegato al requisito della residenza legale e senza interruzioni di almeno uno dei genitori per cinque anni antecedenti la nascita del bambino. Ciò viene ritenuto idoneo a provare il grado sufficiente di radicamento sul territorio italiano del soggetto.

Acquisizione della cittadinanza *iure soli*: per i nati in Italia da genitori stranieri di cui uno (per evitare discriminazioni tra figli legittimi e riconosciuti), legalmente residente all'atto della nascita del figlio, sia nato in Italia. Ciò per favorire gli immigrati di terza generazione e per “premiare” la concreta determinazione a voler dimorare in Italia.

Art. 2: Principio dello *jus domicilii* come alternativa allo *jus sanguinis* e *ius soli* ( a cui si affianca) per chi non è nato in Italia ma nel Paese vive almeno cinque anni decisivi di formazione della personalità (con genitore residente da cinque anni), con partecipazione alla scuola, alla formazione professionale o svolgimento di attività lavorativa.

Art.3: Contrastare fenomeno di “matrimoni di comodo”, termini più rigorosi per l'acquisto della cittadinanza *iure matrimonii*.

Art.4: la cittadinanza per naturalizzazione viene concessa ai soggetti in possesso del requisito reddituale

Art. 5: il soggetto deve dimostrare la serietà d'intento di divenire cittadino. Il concetto di reale integrazione nel territorio dello Stato è requisito determinato da definizioni quali l'indicatore di socializzazione, la sufficiente integrazione personale e professionale e concretizzato tramite formalità attuative: test di integrazione, attestazione di conoscenza della lingua ecc.

Art.6: Giuramento (vedi regolamento specifico). Disciplinare in maniera più solenne con previsione di formalità e contenuti più consoni allo *status* qualificante che si viene a concedere.

### **Nei confronti della nuova normativa:**

- Non sussiste alcuna riserva di legge (art. 10 e 22 della Costituzione)
- Non si ravvisano contrasti con l'ordinamento comunitario

- Non si ravvisano contrasti con le competenze delle regioni sia ordinarie che a statuto speciale
- Le disposizioni non inficiano l'autonomia degli enti locali
- Non vengono introdotte nuove definizioni normative
- Non vengono abrogate implicitamente norme vigenti
- Non sono previste deleghe per la redazione di un testo unico
- Non sono previste nuove strutture amministrative
- Non determina oneri finanziari

**Oneri:** La maggiorazione pensionistica annua ( reddito equivalente= 516 euro mensili) si ipotizza in circa 1.600 euro/ pro capite; per beneficiari pari a 120 unità, oneri stimati in circa 200.000 euro anno (anche per pratiche amministrative). L'impatto sulla spesa si prevede dunque limitato a quest'ultima cifra per maggiorazioni pensionistiche e costante nel tempo almeno sino al 2015.